Firmato da:
Fabio Altamura
Motivo:
Io sottoscritto avv. Fabio Altamura, quale difensore d

Data: 09/02/2017 18:44:52

Avv. Prof. ITALO SPAGNUOLO VIGORITA
Via Posillipo n. 394 - 80123 NAPOLI
Via Umbria, 26 - 86170 ISERNIA
Partita IVA 0 4 8 3 4 7 4 0 6 0 6

ORIG

Io sottoscritto avv. Fabio Altamura, quale difensore del sig. Pietro Migliaccio e della Coperativa il Fungo, attesto, ai sensi dell'art. 22, co.2, del cad, e dell'art. 14, co. 5, DPCM n. 40/16, che la presente copia informatica per immagine del ricorso notificato, in uno con la procura e la relata di notifica, è conforme all'originale analogico in mio possesso. Roma, 9 febbraio 2017 Avv. Fabio Altamura

On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

ROMA

Ricorrono il Sig. Pietro Migliaccio (C.F. MGLPTR62H23D702M) e la Società cooperativa di lavoro "Il Fungo"(C.F./part .Iva 07481660632) con sede in Ischia, alla Traversa Champaulth, 5, in persona del Presidente p.t. le rapp.te Pasquale Saurino, rappresentati e difesi anche disgiuntamente, come da mandato in calce, dall' avv. prof. Italo Spagnuolo Vigorita (C.F. SPGTLI61E07F839H; fax:081/7691127; pec: avvitalo.spagnuolovigorita@pecavvocatiisernia.it) e dall' avv. Fabio Altamura(LTMFBA74S21F839Z; pec fabioaltamura@avvocatinapoli.legamail.it), presso cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Cicerone,60;

contro il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali- Direzione generale della pesca marittima e dell' acquacoltura, in persona del Ministro p.t. legale rapp.te ;

per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare più idonea, del provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di assegnazione della quota di tonno rosso, di cui alla nota prot. N. 0016309/16, successivamente comunicato;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Fatto

1) Il ricorrente sig. Pietro Migliaccio è proprietario della motobarca da pesca Scannella II, iscritta al n. 1.NA.2171 dei RR.NN.MM. dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia e socio della cooperativa di lavoro "Il Fungo" cui la predetta motobarca è conferita in uso.

2) Titolare di licenza di pesca con attrezzo palangaro e con attrezzo a circuizione, il ricorrente, e per esso la Cooperativa armatrice della motobarca di cui sopra, presentava (in data 20 settembre 2016) istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla cattura del tonno rosso, almeno per la quota eccedente come più avanti si avrà modo di meglio specificare.

3) Il successivo 5 ottobre, (con atto notificato a mezzo raccomandata A.R., pervenuta ai ricorrenti solo il 18 novembre 2016) il Ministero ha ritenuto l'istanza non passibile di accoglimento richiamando le disposizioni contenute nel paragrafo 45 della Raccomandazione ICCAT n. 14/04, nonché quelle di cui all' articolo 5 "dell' ancora vigente" Reg.CE n. 302/09 e s.m.i. Dal complesso di tali disposizioni, più in particolare, l'amministrazione ha fatto discendere una limitazione assoluta della capacità del settore di pesca di cui è causa, esteso a tutti i relativi sistemi. Con la conseguenza di continuare a ritenere operanti i limiti di cui alle precedenti annualità 2013-2014.

4) Il provvedimento è illegittimo poiché, come si avrà modo di meglio specificare più oltre, la motivazione addotta a sostegno della misura impugnata è del tutto inconferente, inadeguata, per certi versi

tautologica, apparente e stereotipa. Fondata peraltro sul richiamo ad un regolamento europeo non più in vigore. Tanto rende il mancato accoglimento della richiesta autorizzazione contrario ai principii di concorrenza e di libertà di iniziativa economica privata, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità quali sanciti sia in ambito comunitario che interno.

Esso va dunque annullato, previa adozione della misura cautelare ritenuta più idonea, per i seguenti motivi.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 12 l. 241/90 e s.m.i. ;

Violazione degli artt. 3 e 41 Cost.;Violazione dei principi di concorrenza e di libero mercato di cui alla l. 180/11 , art. 1 d. l. 11/2012, artt. 31 e 34 d.l. 201/11; Violazione e falsa applicazione del Reg. UE 1627/2016; degli artt. 18 e 106 TFUE; degli artt. 16,41,52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Diritto

La complessità del quadro normativo di riferimento, quale risultante anche dalla pluralità ed eterogeneità delle fonti ne impone, ai fini di un corretto e chiaro inquadramento della questione e delle censure sollevate, una breve ricostruzione.

a)La pesca del tonno rosso è limitata da interventi internazionali e comunitari al fine di renderla compatibile con le esigenze di salvaguardia della specie. Da qui la necessità di ripartire i quantitativi

di pesca del tonno tra i diversi stati interessati e, poi , di distribuire la quota assegnata a livello nazionale tra i vari sistemi di pesca.

Il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso viene adottato dalla Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi, ICCAT, istituita dalla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell' Atlantico del 1966.

b) E' sulla base delle raccomandazioni dell'ICCAT che l' Unione Europea, attraverso l' adozione di appositi regolamenti, stabilisce i principi generali per la sua applicazione e determina , per ciascuno Stato membro, il quantitativo di tonno pescabile nel territorio nazionale.

c)I singoli Stati, a loro volta, sono tenuti a redigere un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare, da trasmettere alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Dunque, mentre – salvo alcune deroghe- nessun potere è riconosciuto all' autorità statale in ordine alla determinazione del quantitativo massimo pescabile, la ripartizione della quota di cattura tra i diversi sistemi di pesca e l' individuazione delle unità da autorizzare sono rimesse ad una valutazione discrezionale del singolo paese. Tale scelta deve essere, tra l'altro, finalizzata al perseguimento dell' interesse pubblico costituito dall' assicurare migliori prospettive di redditività economica e di tutela dell' occupazione.

d)La raccomandazione ICCAT n. 14/04, richiamata nel provvedimento, prevede, al paragrafo 45, per il triennio 2015/2017 un incremento progressivo della quantità di tonno pescabile: per l' anno 2017 pari al 75% di quanto consentito nel 2014.

e)In attuazione della raccomandazione ICCAT, vincolante per l'Unione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio di Europa hanno da ultimo adottato il regolamento 2016/1627 del 14 settembre 2016, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell' Unione Europea il successivo giorno 19.

Tale regolamento ha abrogato espressamente (cfr.art.60) il precedente Reg. n.302/2009 di cui molte disposizioni sono state ritenute "obsolete", non aggiornate alle modifiche della legislazione introdotte, in particolare, dal reg.UE 1380/2013.

L'articolo 8 del regolamento in questione prevede che nell' assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione gli Stati membri "utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale..."

Dalla ricostruzione, nei termini che precedono, del complessivo quadro normativo di riferimento è dunque agevole desumere, in estrema sintesi che quanto previsto dalla più volte citata raccomandazione ICCAT va letto alla stregua dei parametri

applicativi elaborati in sede di esecuzione dall' Ue e, più in generale, ai principii ordinamentali, anche interni, in tema di intervento pubblico nell' economia e libertà di iniziativa economica privata. E tale operazione ermeneutica, del tutto disattesa dall' A., porta a risultati diametralmente opposti a quelli cui giunge, nel modo assertivo che si è avuto modo di stigmatizzare, il Ministero. Anzitutto poiché il limite delle imbarcazioni autorizzabili per la pesca del tonno non è assoluto e, al più, vale per il sistema della circuizione e non anche per quello a mezzo dei palangari per il quale, anzi, ai sensi del regolamento UE 2015/104, è previsto l' incremento per l' ipotesi di conversione dei sistemi di pesca. Che tale limite operi solo per il sistema a circuizione è del resto confermato anche dall' art. 9, comma 7, Reg Ue 2016/1627 , vigente all' atto di adozione del diniego impugnato, in base al quale tale limite deve confermare quello individuato nel 2013 o nel 2014. In secondo luogo, perché, secondo quanto disposto dall' art. 9, comma 6, del Reg.UE 2016/1627, quando uno Stato membro è in grado di dimostrare che la propria capacità di pesca potrebbe non consentire il pieno utilizzo del contingente assegnatogli, può decidere di includere un maggior numero di navi e di tonnare .

Tanto rappresenta riprova dell'assoluta superficialità dell' impianto motivazionale: l'A. nel dare risposta alla richiesta di autorizzazione ha fatto riferimento ad un quadro normativo non più in vigore!

Traendone peraltro degli automatismi invece del tutto superati o superabili proprio alla luce delle disposizioni dettate dal Regolamento 2016/1627 che, riferendosi alle annualità a venire, hanno indicato agli Stati membri i criteri da utilizzare nell'assegnazione delle possibilità di pesca. Per questa via, l'operato dell' A. si dimostra essere non sorretto da idonea istruttoria , come ne testimonia l' apoditticità della motivazione.

II) Con l'effetto di continuare a legittimare un insostenibile regime di sostanziale oligopolio, certamente inammissibile nel quadro ordinamentale interno ed europeo. Ed infatti, dalla risposta fornita si desume agevolmente la volontà dell' Amministrazione di attribuire l'eccedenza derivante dall' aumento di capacità di pesca (nella percentuale come visto individuata dall' ICCAT) benvero ai medesimi soggetti già titolari di precedenti autorizzazioni. Trincerandosi dietro l' inconferente richiamo a norme internazionali ed europee, il Ministero ha finito per negare la possibilità di distribuire le quote a nuovi operatori e/o di aumentare la quota indivisa per le catture accessorie o accidentali abdicando all' esercizio, da quelle norme invece previsto, di qualsiasi potere discrezionale di regolamentazione del mercato. Il riferimento al dato storico rappresentato dal numero delle imbarcazioni autorizzate nelle annualità 2013/2014 viene dunque surrettiziamente utilizzato per compensare il mancato ricorso a procedure trasparenti e di fissazione

dei criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni, anche per la pesca accidentale o accessoria.

In questo modo, in buona sostanza, lo Stato attribuisce, anzi incrementa in favore di soggetti già beneficiari di provvedimenti autorizzatori, un vantaggio economico senza la predeterminazione dei relativi criteri e modalità di assegnazione, ma con automatismi del tutto privi di fondamento. E ciò in aperta violazione ed elusione dell' art. 3 Cost, dell'art. 12 L. 241/90 e s.m.i. e dei principi in tema di liberalizzazione dettate dalle recenti norme.

Vengono in rilievo in proposito, in via generale, la legge n. 180 dell'11.11.2011 recante norme per la tutela della libertà di impresa e in particolare gli incisivi interventi di liberalizzazione delle attività economiche e di eliminazione die controlli ex ante previsti dall'art. 34 del D.L. 201/11 (ma si veda anche l'art. 31) convertito con modificazioni con la legge n. 214/2011, nonché l'art. 1 del D.L. n. 1/12 recante anch'esso liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

In particolare, l'art. 34 del D.L. 201/11 cit. al fine di garantire la libertà di concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme delle condizioni di accessibilità ai beni e ai servizi, afferma la libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche

fatte salve esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto del principio di proporzionalità.

Negli stessi termini è poi l'art. 1 del D.L. 1/2012 cit. che a sua volta abroga le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta, preventivi atti di assenso, per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; abroga altresì le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o autoritativa che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o di ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore nel tempo, nello spazio e nelle modalità,

ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza tra gli operatori economici; stabilisce altresì che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di pari opportunità tra i vari soggetti, presenti e futuri.

III)Una decisione del tipo di quella oggetto di impugnazione non può pertanto ritenersi equa, non discriminatoria, assunta tenendo nella dovuta considerazione e comparazione l' interesse sociale ed economico. Tanto in contrasto con quanto dispone ora, secondo quanto già evidenziato, il citato Reg. UE 2016/1627.

Il nuovo quadro normativo, ignorato e comunque disatteso dall' A., consente che la ripartizione venga effettuata in funzione dell' importanza dell' attività di pesca, delle esigenze delle aree in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca o dalle attività connesse. In altri termini il riequilibrio, in aumento come in riduzione, della possibilità di pesca, imposto o consentito dall'UE o da fonti internazionali, deve riguardare in modo proporzionale ogni nave, secondo un principio di equità, poiché il principio di stabilità relativa non garantisce ai pescatori autorizzati

alcuna garanzia di cattura di quantitativo fisso di pesce, bensì il diritto al mantenimento delle quote in capo agli Stati.(cfr. CGCE, sez. III, 8.11.07 n. 141 ;Trib. I grado UE,sez.III, 19.10.05 n. 415).

IV) L'incompatibilità dell'atto impugnato con l' ordinamento europeo è poi evidente se si assumono a parametro di valutazione il principio di concorrenza sancito dal TFUE; gli artt. 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il trattato, come noto, è particolarmente restrittivo nell' ammettere limitazioni alla concorrenza, nel contempo non trascurando i fini sociali da raggiungere. Il contingentamento di attività economiche è generalmente oggetto di divieto e viene comunque ammesso a condizioni e con limiti che salvaguardino il rispetto di principi di adeguatezza, intesa come misura strettamente necessaria, e di proporzionalità. Ogni restrizione alle libertà dei cittadini tutelate dal diritto comunitario non può essere imposta in misura superiore a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse, e va motivata in modo da consentire l'effettività del diritto di difesa (artt. 41 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

In tal senso, affinchè un regime di previa autorizzazione amministrativa sia giustificato, anche quando deroga ad una libertà fondamentale, deve essere fondato su criteri oggettivi consentendo in tal modo l'apertura del mercato alla concorrenza, nonché il controllo sulla imparzialità delle procedure di aggiudicazione, al fine di

circoscrivere sufficientemente l'esercizio del potere discrezionale dell'autorità nazionale.

La decisione impugnata non risponde a nessuno di tali principi: limita la libertà di impresa e impedisce che altri operatori possano manifestare interesse per l'esercizio dell'attività di che trattasi, privilegiando una misura che solo apparentemente risponde alle esigenze sottese ad un contingentamento dell'attività (certamente giustificato dall'esigenza di salvaguardia della specie ittica in discussione) in quanto non calibrata in ragione delle deroghe di cui si è detto e che trovano origine nell' aumento della quota pescabile a valere sull' annualità 2017 .

V) Richiesta di eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267, par. 2, TFUE.

Qualora codesto On.le Tribunale dovesse nutrire dubbi sulla vincolatività e sulle modalità di applicazione del regolamento UE 2016/1627, nonché sull' obbligo di interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed al TFUE, la questione potrà essere sottoposta alla CGCE in via pregiudiziale, ai sensi dell' art.267, par. 2, TFUE, con la seguente formulazione:

1) "Dica la CGCE se gli articoli 8 e 9 del Reg. UE 2016/1627 debbano essere interpretati nel senso che è permesso alle autorità nazionali assegnare l'incremento delle quote di pesca

in favore di operatori diversi da quelli già autorizzati per le annualità 2013/2014;

2) Dica la CGCE se gli artt. 18 e 106 TFUE che impongono, rispettivamente, il divieto di discriminazione e di riconoscimento di diritti esclusivi contrari alle norme dei Trattati EU, nonché gli artt. 16, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che garantiscono rispettivamente la libertà di impresa; l'obbligo per l' A. di motivare le proprie decisioni assicurando l'equità e l' imparzialità; le eventuali limitazioni all' esercizio dei diritti e delle libertà nel rispetto del principio di proporzionalità, debbano essere intrepretate nel senso che non è permesso agli Stati membri perpetrare situazioni di oligopolio.

6) Quanto all' invocata richiesta della misura cautelare, essa è sorretta tanto dal fumus boni iuris, quale emerge dai capi che precedono, tanto dalla gravità ed irreparabilità del danno.

Entro il 31 gennaio p.v., infatti, il Ministero dovrà adottare un nuovo regolamento per la campagna di pesca relativa all' anno 2017.

L'accoglimento della misura consente al ricorrente di ottenere almeno un riesame dell'istanza alla luce della nuova normativa europea, il cui riferimento neppure viene adombrato dall' A. nel dar corso alla richiesta, ed in vista, appunto, delle emanande disposizioni ministeriali.

7) Alla luce delle considerazioni svolte, si conclude per l' accoglimento del ricorso e dell' annessa istanza cautelare.

In via subordinata perché venga disposto il rinvio pregiudiziale alla CGCE.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente vertenza è assoggettata al pagamento di 650,00 euro.

Roma, 16 gennaio 2017

Prof. avv .Italo Spagnuolo Vigorita

Avv. Fabio Altamura

Procura alle liti

Avv. prof. Italo Spagnuolo Vigorita e avv. Fabio Altamura Vi conferiamo mandato speciale a rappresentarci e difenderci, anche disgiuntamente, nel giudizio di cui al ricorso che precede, proposto contro il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'annullamento del diniego dell'assegnazione di quota di tonno rosso (prot. 0016309/16), conferendoVi ogni e più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di sottoscrivere il presente ed ogni altro atto del procedimento, di proporre motivi aggiunti e di fare quant'altro ritenuto necessario per l'espletamento dell'incarico. Preventivamente informati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizziamo il trattamento e la comunicazione dei dati personali. A tale scopo eleggiamo domicilio in Roma, alla via Cicerone n. 60 presso lo studio dell'avv. F. Altamura. La presente procura si intende apposta in calce al ricorso, anche ai sensi del DPCM 40/2016.

"IL FUNGO"
Società Cooperativa di Lavoro
Traversa Champamith, 5 - 80077 Ischia (NA)
Cod. Fisc./Part. IVA 07481660632
Iscriz. Albo Coop. N. A120430

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2017 il giorno 17, ai sensi della 1. 21.1.94 n. 53, io sottoscritto avv. Fabio Altamura, del Foro di Napoli, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 7 aprile 2010 e conseguente autorizzazione del Presidente di detto Consiglio del 15 aprile 2010, n. 340, previa iscrizione al n. 1/2017 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso ricorso innanzi al Tribunale Amministrazione Regionale per il Lazio - Roma a mezzo di spedizione postale in plico raccomandato A.R. richiesta all'Ufficio Postale di Napoli 41 come da timbro in calce, a:

1) Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 (00186 Roma),

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2017 il giorno 17, ai sensi della 1. 21.1.94 n. 53, io sottoscritto avv. Fabio Altamura, del Foro di Napoli, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 7 aprile 2010 e conseguente autorizzazione del Presidente di detto Consiglio del 15 aprile 2010, n. 340, previa iscrizione al n. 2/2017 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso ricorso innanzi al Tribunale Amministrazione Regionale per il Lazio - Roma a mezzo di spedizione postale in plico raccomandato A.R. richiesta all'Ufficio Postale di Napoli 41 come da timbro in calce, a:

1) Euro Pesca Cetara s.r.l in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica al Corso Garibaldi n. 42 – 84010 CETARA (SA)

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2017 il giorno 17, ai sensi della 1. 21.1.94 n. 53, io sottoscritto avv. Fabio Altamura, del Foro di Napoli, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 7 aprile 2010 e conseguente autorizzazione del Presidente di detto Consiglio del 15 aprile 2010, n. 340, previa iscrizione al n. 3/2017 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso ricorso innanzi al Tribunale Amministrazione Regionale per il Lazio - Roma a mezzo di spedizione postale in plico raccomandato A.R. richiesta all'Ufficio Postale di Napoli 41 come da timbro in calce, a:

1) Euromar di Ganesio Pietro & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica in Via Dietro Chiesa n. 46 – 95026 ACICASTELLO (CT)

N. Raccomandata

76657818228-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUT

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne rispon

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO: E.I.P.A.R.A. S.r.l. Parco Pedale C

VIA / PIAZZA: Parco Chicco — N° CIV.: 46

C.A.P.: 95026 — COMUNE: ACICASTELLO — PROV.: CT

MITTENTE: AW FABIO ALTAMURA

VIA / PIAZZA: CICERONE — N° CIV.: 60

C.A.P.: 00193 — COMUNE: ROMA — PROV.:

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI — Contrassegnare la casella interessata: [X] A.R.

Fraz. 40015 Sez. 03 Operaz.189

Causale: AG 17/01/2017 13:06

Peso gr.: 93 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95

Serv.Agg.: AR

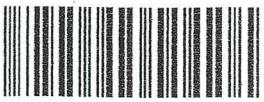
Cod. AR: 767114365753

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76657818223-2



Posteitaliane

795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

ccettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

ietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO: Ministero Pol. Agricole Alimentari e Forestali C/O AW. Fabio Pentapheri

VIA / PIAZZA: dei — N° CIV.: 12

C.A.P.: 00186 — COMUNE: ROMA — PROV.:

MITTENTE: AW. FABIO ALTAMURA

VIA / PIAZZA: CICERONE — N° CIV.: 60

C.A.P.: 00193 — COMUNE: ROMA — PROV.:

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI — Contrassegnare la casella interessata: [X] A.R.

Fraz. 40015 Sez. 03 Operaz.191

Causale: AG 17/01/2017 13:12

Peso gr.: 92 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95

Serv.Agg.: AR

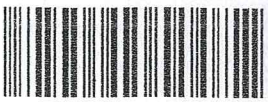
Cod. AR: 767114365742

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76657818227-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUT

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne rispon

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO: E.I.P.A.R.A. Pesca Cetara s.r.l.

VIA / PIAZZA: Parco Pedale — N° CIV.: 42

C.A.P.: 84010 — COMUNE: CETARA — PROV.: SA

MITTENTE: AW. FABIO ALTAMURA

VIA / PIAZZA: CICERONE — N° CIV.: 60

C.A.P.: 00193 — COMUNE: ROMA — PROV.:

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI — Contrassegnare la casella interessata: [X] A.R.

Fraz. 40015 Sez. 03 Operaz.190

Causale: AG 17/01/2017 13:10

Peso gr.: 93 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95

Serv.Agg.: AR

Cod. AR: 767114365764

Bollo (accettazione manuale)

TASSE